

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1969

(7^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito della discussione e rinvio:

« Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (219) (D'iniziativa del senatore Salari):

PRESIDENTE . . .	Pag. 117, 118, 122, 123, 124, 125 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136
ANTONIOZZI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . .	118, 121, 122, 125 129, 132, 133, 134
BALBO	122, 129, 134
BENEDETTI . . .	119, 120, 121, 124, 126, 127, 128 129, 130, 132, 135, 136
BOANO, relatore . . .	119, 120, 124, 127, 128, 132
DE MARZI	125, 129
GRIMALDI	125, 127
SALARI	120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 127, 128, 133, 134, 136
TORTORA	122, 123, 124, 125, 126, 127, 128

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Balbo, Benedetti, Boano, Brugger, De Marzi, Grimaldi, Lombardi, Lusoli, Marcora, Marullo, Pala, Pegoraro, Tanga, Tiberi, Tortora.

Interviene il sottosegretario di Stato per per l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.

PEGORARO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (219)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta venne chiusa la discussione generale e rinviato l'esame degli articoli per dar modo ai Commissari di predisporre e presentare i preannunciati emendamenti.

A N T O N I O Z Z I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero preliminarmente dichiarare che il Governo è in linea di massima favorevole agli emendamenti presentati dal relatore, che sembrano opportuni ed utili al fine di emanare un provvedimento il più rispondente possibile alle esigenze del settore.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

1) *Tuber melanosporum Vitt.* — Detto volgarmente tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto;

2) *Tuber brumale Vitt.* — Detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

3) *Tuber melanosporum var, moschatum De Ferry.* — Detto volgarmente tartufo moscato;

4) *Tuber magnatum Pico.* — Detto volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba;

5) *Tuber aestivum Vitt.* — Detto volgarmente tartufo d'estate o Scorzone;

6) *Tuber mesentericum Vitt.* — Detto volgarmente tartufo nero ordinario o tartufo di Bagnoli.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle sei specie commerciabili sopra indicate sono riportate nell'allegato n. 1 che fa parte integrante della presente legge.

Sono stati presentati dal relatore, senatore Boano, taluni emendamenti, intesi: 1) a conglobare il *Tuber De Ferry* nel *Melanosporum Vitt*; 2) ad anticipare dal quarto al secondo punto il *Magnatum Pico*; 3) ad aggiungere alla fine dell'elenco la specie *Terfezia leonis*.

È stato infine presentato dai senatori Benedetti, Pegoraro e Cuccu un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« I tartufi appartenenti ai seguenti generi e specie sono definiti pregiati:

1) *Tuber melanosporum Vitt.* — Detto volgarmente tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto;

2) *Tuber magnatum Pico.* — Detto volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba;

3) *Tuber brumale Vitt.* — Detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

4) *Tuber melanosporum var, moschatum De Ferry.* — Detto volgarmente tartufo moscato;

5) *Tuber aestivum Vitt.* — Detto volgarmente tartufo d'estate o Scorzone;

6) *Tuber mesentericum Vitt.* — Detto volgarmente tartufo nero ordinario o tartufo di Bagnoli.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle sei specie commerciabili sopra indicare sono riportate nell'allegato numero 1 che fa parte integrante della presente legge.

Chiunque mette in vendita, al consumo da freschi ovvero in conserva o comunque lavorati, tartufi di generi e specie diversi da quelli indicati nel presente articolo ma presentati come tali è punibile con le sanzioni previste per le frodi in commercio ».

B O A N O , *relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, nell'ambito delle diversificate specie di tartufi ne esistono due che emergono con netta evidenza su tutte le altre: il *Tuber melanosporum Vitt*, detto comunemente tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto, ed il *Tuber magnatum Pico*, detto comunemente tartufo bianco del Piemonte o di Alba. Tutte le altre specie, con diversa gradazione di pregio, vengono — ripeto — con netto distacco rispetto alle due su citate. È stata posta dal senatore Cucu nel corso della precedente seduta la questione dell'inserimento nell'elencazione prevista all'articolo 1 di altre specie di tartufi: indubbiamente, dal punto di vista botanico, esiste ancora una certa qual, sia pure limitatissima, gamma di denominazioni di specie di tartufi, che però rispetto alle prime due sono ovviamente sempre più degradate e inconsistenti per quanto concerne il pregio. In proposito non si deve dimenticare, peraltro, che la legislazione francese riconosce ad un solo tipo il diritto di classificazione. Con il mio primo emendamento io proporrei pertanto di conglobare il *Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry*, detto comunemente tartufo moscato, indicato al punto 3) del testo in esame, nella specie considerato al punto 1) e cioè nel *Tuber melanosporum Vitt* con l'aggiunta dell'espressione « e sue varietà ». Il *Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry* è infatti praticamente indistinguibile dal secondo: anzi alcuni autori dicono trattarsi dello stesso tipo. Comunque, ritengo che il conglobamento dell'una specie nell'altra sia senz'altro possibile in quanto non esiste assolutamente alcun pericolo di incertezze trattandosi in entrambi i casi di *Tuber melanosporum*.

In secondo luogo riterrei opportuno proporre l'anticipazione dal quarto al secondo punto del *Tuber magnatum Pico* che, come tutti sanno, sul mercato italiano è senz'altro più pregiato, almeno quanto al prezzo, che non il *Tuber melanosporum Vitt*. Dal momento che non intendo, ovvia-

mente, sollevare questioni campanilistiche, non ho assolutamente nulla in contrario che quest'ultimo resti al primo posto: ritengo tuttavia, data la nettissima differenza di valori rispetto alle specie successive, che sia opportuno inserire il *Tuber magnatum Pico* subito dopo il *Tuber melanosporum Vitt*.

Per quanto si riferisce infine alle specie *Terfezia leonis* e *Tuber Asa*, debbo dichiarare, diversamente da quanto inizialmente dissi, che, avendo approfondito ulteriormente la questione con il professor Ceruti, direttore del Centro sperimentale di micologia del Consiglio nazionale delle ricerche, l'unico organo qualificato in materia esistente in Italia, riterrei di non più inserire nell'elencazione il *Tuber Asa* trattandosi di una specie rarissima in Italia e di pregio nettamente inferiore a quello della *Terfezia leonis*, che invece a mio parere va inserito. Tra l'altro è necessario considerare che, essendo il *Tuber Asa* un tartufo bianco, si potrebbe offrire il destro all'industria di produzione di gabellarlo per il pregiatissimo *Tuber magnatum Pico*.

Passando poi all'articolo sostitutivo proposto dai senatori Benedetti ed altri, in particolare per quanto si riferisce all'ultimo comma posso dire — pur condividendo non solo il concetto ma anche la dizione, che mi sembra appropriata — che a mio avviso, riferendosi l'articolo 1 ad una semplice definizione di natura botanica, esso non è collocato al punto giusto. Suggerirei pertanto di discuterlo in seguito, in sede di esame dell'articolo relativo alle penalità che vengono comminate a coloro che operano truffe in commercio.

B E N E D E T T I . Con l'articolo sostitutivo da noi proposto intendiamo modificare l'impostazione che è stata data dal proponente del disegno di legge al modo in cui si vuole regolare la materia. In altre parole, mentre il testo predisposto dal senatore Salari stabilisce che soltanto i tartufi appartenenti alle specie elencate possono essere destinati al consumo da freschi,

noi viceversa affermiamo, pur ritenendo necessario prevedere un'elencazione ed una scala di valori ed eventualmente anche la denominazione di origine per tutelare le specie più pregiate (e questo spiega il perchè abbiamo pensato di inserire il comma al quale ha fatto riferimento il senatore Boano nel contesto di quest'articolo), che non sia possibile, anche dal punto di vista giuridico, escludere dal commercio prodotti commestibili che non abbiano caratteristiche di pericolosità.

Così come è formulato, l'articolo 1 si presta inoltre, a nostro avviso, alla massima frode sul piano industriale: il divieto al commercio di qualsiasi altro tipo di tartufi diverso da quelli elencati si riferisce infatti soltanto al consumo da freschi, per cui è da presumere che per quanto riguarda il prodotto conservato possono essere utilizzati anche altri tipi di minor pregio. Tipico è il caso del tartufo bianco che si raccoglie nell'Emilia (tartufo di Bologna) e in qualche zona della Toscana. Esso è un concorrente insidiosissimo del tartufo bianco di Alba in quanto ha un aspetto del tutto simile, per colore e forma, a quello. In certi casi anzi l'aspetto del tartufo di Bologna è perfino più bello, più regolare e rotondeggiante: non così si può dire del sapore e dell'odore, che è ben più tenue e con una vena sgradevole. Questo prodotto (molto più diffuso e di vil prezzo di quello di Alba) viene trasportato in quantità crescenti sul mercato tradizionale del tartufo di Alba e viene usato per abbassare il prezzo offerto al raccoglitore di quest'ultimo. È sufficiente infatti mettere per 24-48 ore 10 chilogrammi di quel tartufo con 1 chilogrammo di tartufo di Alba che per molto tempo il primo conserva il profumo del secondo con conseguenze facilmente immaginabili! Escludendo dal commercio il tartufo di Bologna non si impediscono le frodi, anzi si alimentano ulteriormente: esso infatti può diventare oggetto di incetta solo per incentivare le frodi nei confronti del tartufo di Alba, specie nella fase dell'industrializzazione, dal momento che — come ho già ri-

levato — nell'articolo in esame si afferma implicitamente che possono essere destinati al consumo non da freschi tutti gli altri tipi di tartufi anche se non considerati nell'elencazione.

In definitiva quindi, così come è formulato, l'articolo 1 — ripeto — da un lato esclude dal commercio prodotti commestibili (e non so se questo sia giuridicamente ammissibile) e dall'altro non impedisce le frodi che possono essere realizzate nella fase della commercializzazione e industrializzazione del prodotto.

Per tale motivo noi riteniamo di dover insistere nell'emendamento presentato.

B O A N O , relatore. Per quanto si riferisce alla questione relativa alla delimitazione delle specie di tartufo fresco commestibile, torno a ripetere che la Francia consente la commercializzazione di un solo tipo: dichiaro peraltro che al di fuori delle specie qui considerate non ve ne sono altre che abbiano un minimo di pregio. Del resto, la specie alla quale l'onorevole collega si riferiva è, se non sbaglio, quella del *Tuber aestivum Vitt.*, detto comunemente tartufo d'estate o Scorzone, già prevista nell'elencazione sulla quale stiamo discutendo, specie che riveste un certo pregio. Esistono naturalmente anche altri tuberi volgarissimi, alcuni pure velenosi, che non sono commercializzati andatamente: non so peraltro quanto sia opportuno ampliare a tal limite la possibilità di immettere sul mercato tuberi di nessun pregio e in qualche caso anche dannosi alla salute.

B E N E D E T T I . Faccio presente all'onorevole relatore che il tartufo al quale ho fatto riferimento non è il *Tuber aestivum Vitt.*

S A L A R I . Il tartufo di cui parla il senatore Benedetti si deve ritenere compreso nel *Tuber magnatum Pico.*

B E N E D E T T I . In tal caso il tartufo di Bologna e il tartufo di Alba sarebbero la stessa cosa.

S A L A R I . Il tartufo bianco che viene venduto ad Alba è in prevalenza quello che si raccoglie in Emilia.

B E N E D E T T I . Questo sta allora a dimostrare che, nonostante le tassative definizioni scientifiche, non è possibile individuare a quale specie appartiene il tartufo di Bologna: il che evidentemente agevola la sofisticazione del prodotto commercializzato.

S A L A R I . Il relatore, a mio avviso, è stato chiarissimo. Onorevoli colleghi, occorre un'esperienza particolare sulla materia, poichè quella di cui ci occupiamo è una specie di scienza, della quale pochissimi hanno cognizioni complete. Ora tra questi non sono certo io; però, avendo partecipato a due convegni, mi son fatto una certa cultura sull'argomento. Di tali convegni, uno si è tenuto a Spoleto sotto il patrocinio del Consiglio nazionale delle ricerche: fu un convegno internazionale, nel quale si discusse anche la classificazione da me proposta nel disegno di legge, sulla quale furono tutti concordi, dal professor Ceruti — il quale è un grande esperto della materia — a tutti gli altri, spagnoli, francesi, italiani, partecipanti ai lavori, in quanto appariva la più vicina alla multiforme varietà esistente nel campo dei bulbi detti tartufi. L'altro convegno ha avuto luogo ad Alba e vi hanno partecipato raccoglitori, industriali, commercianti, i quali furono parimenti concordi nel ritenere la classifica suddetta la più vicina alla situazione reale.

Le specie pregiate e ricercate di tartufi esistenti sul mercato, come ha giustamente ricordato il relatore, sono due. Vi è quella chiamata « del Perigone » che costituisce a Spoleto ed a Norcia l'equivalente del bianco di Alba: il bianco si trova solo in Italia; il nero si trova anche in Francia, dove è stato per la prima volta valorizzato ed esportato in tutto il mondo. Gli italiani hanno imparato dai francesi, ed ora è conosciuto in America, in Inghilterra ed in tutta l'Europa col nome di Tartufo nero di Norcia, ed ha

gli stessi pregi — se non superiori — di quelli del Perigone. È questa la sostanza; tutto il resto non sono che prodotti scadenti — di cui si avvalgono commercianti ed industriali senza scrupoli, iscatolandoli e vendendoli in tutto il mondo col nome di Tartufo del Perigone o di Norcia o di Spoleto — quando non sono addirittura velenosi.

Pregherei quindi i colleghi di volersi rendere conto della situazione ed approvare il disegno di legge così come è stato presentato. Tutt'al più potrebbe essere accolto l'emendamento del relatore; ma vorrei chiedere anche a lui di ritirarlo, essendo stata la classificazione da me formulata approvata, ripeto, nei due convegni che ho ricordato.

Il tartufo di Bologna è un tartufo bianco che non ha nulla da invidiare, dal punto di vista del pregio, a quello di Alba. Lo affermano persone che se ne intendono più di me e di altri i quali hanno appreso la scienza del tartufo a seguito della presentazione del disegno di legge. La maggior parte dei tartufi consumati nel mondo sono stati cavati nell'Italia centrale, dall'Umbria alle Marche all'Appennino tosco-emiliano, tanto è vero che nell'Umbria e nelle Marche si sono tenute due fiere-mercato di tali prodotti che vanno ad Alba perchè è interesse di Alba commercializzarli. Cioè industriali e commercianti del Piemonte li acquistano e rivendono sotto il nome di Tartufo di Alba o del Piemonte; e si tratta, come dicevo, di prodotti dello stesso pregio tanto è vero che nessun esperto ha mai avuto il coraggio di asserire che i tartufi dell'Italia centrale sono diversi da quelli di Alba o del Piemonte: è la stessa specie, sotto tutti i punti di vista: caratteristiche organolettiche, forma, colore. Quindi non andiamo in cerca di ciò che non esiste nella realtà, perchè la realtà è quella di cui, modestamente, ho ritenuto di rendervi edotti.

A N T O N I O Z Z I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il contenuto dell'articolo 1 è di carattere scientifico.

Esso consiste, cioè, in una serie di indicazioni cui non si può rispondere con un voto espresso da una commissione parlamentare: queste cose o sono così come risultano dalla realtà o altrimenti si rischia di sbagliare, poichè non può essere una questione di maggioranza a risolvere problemi del genere, i quali non rivestono, ovviamente, carattere politico.

Se, quindi, permanessero delle perplessità, sarebbe opportuno nominare una Sottocommissione incaricata di chiarire la situazione con l'ausilio di esperti.

PRESIDENTE. Io sono del tutto inesperto in materia e quindi non posso pronunciarmi; comunque penso che il problema sollevato dal senatore Benedetti potrebbe trovare una soluzione in un certo senso. Noi oggi, per altri prodotti agricoli, usiamo il marchio di origine: si potrebbe usare lo stesso sistema per i tartufi, in modo che sia chiara la provenienza dell'esemplare, anche se in fondo si tratta della stessa specie come avviene per il prodotto di Alba e quello di Bologna.

È infatti evidente che anche gli organi di controllo non possono effettuare analisi per ogni cosa, mentre gli stabilimenti di lavorazione possono imprimere il marchio d'origine. Naturalmente il controllo andrebbe esercitato in quella sede per evitare frodi, ma sarebbe più agevole.

Non so se la mia idea può sollevare obiezioni: mi rivolgo appunto alla Commissione per sentire il suo parere. Certo il marchio di origine non interesserebbe tutta la produzione ma andrebbe applicato solo sui prodotti più pregiati.

SALARI. In ogni cosa c'è il bene, il meglio e l'ottimo. Indubbiamente, se si potesse applicare il marchio d'origine ad ogni tartufo sarebbe meglio; però a me appare molto complicato il problema del controllo, date le caratteristiche del processo di maturazione e di utilizzazione dei tartufi.

TORTORA. Mi sembra che l'osservazione più pertinente sia quella avanzata

dall'onorevole Sottosegretario: secondo me l'apposizione del marchio d'origine non risolverebbe nulla.

PRESIDENTE. Se vogliamo tendere verso un'organizzazione moderna e controllata del prodotto dobbiamo rivedere tutta la situazione creando altri presupposti. Il tartufo di Bologna sarà senz'altro identico a quello di Alba; però lo stesso fatto di essere nati in ambienti diversi dà luogo a qualche differenziazione, come avviene per il parmigiano, ad esempio.

Ora è chiaro che il prodotto non controllato non dovrebbe avere il marchio d'origine. Quindi i centri di raccolta dell'uno o dell'altro tipo che desiderassero avere il medesimo dovrebbero essere sotto controllo.

BALBO. Qui però si parla del *Tuber magnatum Pico*, specificando che si tratta del tartufo bianco del Piemonte o di Alba: lasciamo allora che parimenti si faccia riferimento al *Tuber magnatum Pico* di Bologna.

ANTONIOZZI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Se permettessimo questo, avremmo ben presto analoghe rivendicazioni da parte delle Marche, della Toscana e via dicendo.

SALARI. Si parla di « tartufo bianco di Alba o del Piemonte » perchè quella specie è stata raccolta e sfruttata per la prima volta in quella zona. In altri termini, le denominazioni geografiche sono indicative di una specie e non del luogo di origine in senso stretto. Lo stesso dicasi per il tartufo nero di Norcia o di Spoleto.

PRESIDENTE. Il problema vero, a mio avviso, è quello dei controlli: con il presente disegno di legge infatti si intende disciplinare e sottoporre a determinati controlli una materia indubbiamente molto difficile.

Orbene, di quale natura possono essere i controlli? Essi possono essere di natura chimica o di origine: nel primo caso sono però estremamente difficili, trattandosi a volte di semplici sfumature, mentre nel se-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

7ª SEDUTA (11 giugno 1969)

condo caso diventano senz'altro più facili. Peraltro, stabilendo il marchio di origine, non è che tutta la produzione debba essere necessariamente sottoposta a tale marchio: tuttavia, se veramente si vuole cercare di selezionare il prodotto, a me pare indispensabile istituire un marchio di origine per cui i produttori di Alba, che possono presumere di avere a disposizione un prodotto più pregiato di quello di Bologna, si potranno organizzare in conseguenza.

TORTORA. A mio avviso, il marchio di origine può avere una sua ragion d'essere soltanto nel caso che scientificamente si riesca a dimostrare che il tartufo che si raccoglie nel Bolognese è diverso da quello che si raccoglie ad Alba; altrimenti, nel caso cioè che si tratti di due tartufi assolutamente uguali, non avrebbe alcun senso.

PRESENTE. Faccio presente al senatore Tortora che caratteristiche organolettiche diverse, dipendenti dalle condizioni ambientali, possono esistere in una stessa varietà di prodotti. Il marchio d'origine peraltro non danneggerebbe nessuno: se il tartufo di Bologna infatti risultasse in futuro pari o migliore di quello di Alba, i consumatori evidentemente acquisterebbero quello e non questo.

Non vedo quindi a quali inconvenienti potrebbe dar luogo l'istituzione del marchio d'origine.

SALARI. La garanzia della genuinità del prodotto non può che essere di natura chimica. Come è noto, il simbolo dei tartufi neri, per quanto si riferisce al pregio, è il tartufo di Norcia o di Spoleto, così come quello di Alba o del Piemonte o del Périgord è il simbolo dei tartufi bianchi: nelle zone dell'Italia centrale peraltro vi sono diverse varietà di tartufi neri che si distinguono a seconda del periodo di raccolta e che, come pregio, sono agli antipodi rispetto al tartufo di Norcia. Così, ad esempio, esiste il tartufo estivo o Scorzone che è nero come l'altro, ma non ha alcun valore in quanto privo di sapore e di profumo. Oggi accade che questo tartufo volgarissimo, che si trova in

grande quantità, viene spesso spacciato per tartufo di Norcia o di Spoleto, lucrando quindi gli industriali commercianti una differenza di prezzo enorme. Ora, come potrebbe il marchio d'origine dare garanzia dal punto di vista della genuinità del prodotto dal momento che si tratta di tartufi scavati nella stessa terra e nella stessa epoca? La garanzia della genuinità non può che essere quindi — lo ripeto — di natura chimica.

PRESENTE. Anche per i vini succedono cose di questo genere; ma è evidente che, ad esempio, Spoleto si organizzerà in maniera che il marchio d'origine venga dato soltanto al tartufo nero raccolto nei mesi e nei luoghi nei quali effettivamente presenta quelle caratteristiche di pregio alle quali è stato fatto riferimento. Naturalmente, sarà necessario definire — una volta decisa la sua istituzione — in che cosa consiste il marchio d'origine. In altri termini, se si adotta il marchio di origine, una possibilità di controllo nei confronti dello stabilimento di produzione esisterà, mentre in caso contrario l'unico controllo possibile sarà quello di qualità, essendo le analisi chimiche troppo difficili e laboriose.

L'istituzione del marchio d'origine avrà evidentemente delle conseguenze anche di carattere organizzativo: se Alba o Spoleto o altre zone, infatti, avranno interesse a che i tartufi raccolti nelle loro terre non si confondano con altri, daranno alla loro produzione un'organizzazione corrispondente al marchio d'origine.

TORTORA. Se è vero che il tartufo bianco si chiama di Alba non perchè viene raccolto ad Alba ma soltanto per indicare scientificamente una specie con determinate caratteristiche che viene prodotta però anche in altre zone, l'introduzione del marchio di origine verrebbe in questo caso a danneggiare commercialmente il prodotto che viene raccolto nella mia regione. In altri termini, se esiste tra i due tartufi una differenza scientificamente dimostrabile ritengo anche io necessario prevedere determinate misure per tutelare il consumatore, mentre se è dimostrato scientificamente che

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

7ª SEDUTA (11 giugno 1969)

il prodotto di Alba è uguale a quello di Bologna e viene chiamato « di Alba » semplicemente per indicare una specie che — ripeto — viene raccolta non soltanto ad Alba, ma anche in altre zone d'Italia, io mi oppongo senz'altro all'istituzione del marchio di origine.

SALARI. Con l'introduzione del marchio di origine andremmo a sconvolgere un mercato ormai tranquillo con grave danno di coloro che vorremmo invece proteggere.

BENEDETTI. Che il mercato dei tartufi sia per così dire tranquillo è una opinione personale del senatore Salari.

Sono invece pienamente d'accordo con il Presidente quando afferma che per i prodotti della terra non si possono prendere come punti di riferimento soltanto caratteristiche di ordine biologico e chimico. Oltre ad esse esistono infatti anche le caratteristiche organolettiche: orbene, se vi è un prodotto per il quale tali caratteristiche hanno una importanza preminente questo è proprio il tartufo. Pertanto, poichè il tartufo di Alba ha caratteristiche organolettiche infinitamente superiori a quelle delle altre varietà o della stessa specie raccolta altrove, è necessario a mio avviso introdurre nei suoi confronti una tutela adeguata.

TORTORA. Faccio notare al senatore Benedetti che il primo premio di Alba è stato assegnato ad un tartufo raccolto a Ferrara!

BENEDETTI. I contadini dell'Alba mi hanno riferito che alla stagione del tartufo colui che fa l'incetta dei tartufi di Alba per mantenerne il prezzo entro limiti accettabili minaccia di immettere sul mercato grossi quantitativi di tartufi di Bologna. Almeno per quanto si riferisce al prezzo, infatti, la differenza tra i due tartufi è enorme.

Evidentemente, quindi, il problema si risolve, sia per il tartufo di Alba che per quello di Bologna, come pure per tutti gli altri, soltanto in un problema di denominazione

d'origine. E così come è stato possibile stabilire i controlli sulle denominazioni di origine di altri prodotti — per esempio il vino — non vedo perchè non sia possibile istituire un controllo sul mercato di origine dei tartufi. Il disegno di legge, poi, non riguarda solo i tartufi destinati al consumo a fresco ma anche i lavorati. Sono convinto che l'articolo 1, proposto dal senatore Salari, facendo riferimento solo ai tartufi freschi consente all'industria di inscatolare il prodotto senza distinzione di specie e di truffare il consumatore.

BOANO, relatore. Non è vero, perchè essendo ammesso l'inserimento in scatola soltanto dei tartufi detti « nero di Norcia » e « bianco di Alba », le frodi sono difficili in quanto i prodotti vengono esaminati al microscopio, e da un'analisi accurata appare subito a quale specie appartengono anche se talvolta l'apparenza può trarre in inganno.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che oggi la tendenza nel mercato dei prodotti agricoli in generale è orientata verso i controlli di qualità e di origine, perchè solo su questa base si possono instaurare sviluppi crescenti e differenziati, mettere in luce le condizioni di pregio e stabilire un valido sistema di controllo. Questo vale per i vini, per i formaggi, gli ortaggi, la frutta eccetera. Una mela ranetta, ad esempio, è coltivata in luoghi diversi, è chiamata mela ranetta di Ferrara o mela ranetta di Napoli ed è messa in vendita con riferimento alla sua origine; si tratta dello stesso frutto e della stessa varietà che però ha diverse caratteristiche organolettiche garantite appunto dal marchio di origine, il quale a sua volta può essere di prima, seconda e terza qualità. Sono convinto che vi sono tartufi di Alba di prima, di seconda e di terza qualità e che il guadagno massimo dei raccoglitori e coltivatori si ha nella misura in cui si garantiscono queste differenziazioni. Ora, si può eccepire che introdurre l'innovazione del marchio nel commercio dei tartufi sia ... prematuro nel senso che l'organizzazione esi-

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)7^a SEDUTA (11 giugno 1969)

stente tra raccoglitori e industriali ne verrebbe danneggiata. Però se una legge interviene sulla materia, bisogna che sia intesa a regolare il mercato secondo le attuali impostazioni del medesimo.

ANTONIOZZI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le sue considerazioni, signor Presidente, compresa quella riguardante la possibilità di organizzare il mercato dei tartufi sulla base dell'indicazione dell'origine dei prodotti, sono interessanti, ma, come lei stesso ha aggiunto, non si può determinare uno sconvolgimento nel sistema di ricerca e di produzione già esistente con notevole danno proprio di ciò che vorremmo tutelare. Ritengo, dunque, che, a questo punto, diventi indispensabile avvalerci della consulenza di esperti, sospendere i lavori della Commissione e nominare una Sottocommissione per stabilire quali siano le specie dei tartufi, le qualità e le zone di provenienza.

SALARI. Non c'è virgola da aggiungere a quanto è già stato detto; sull'argomento c'è tutta una letteratura specializzata e si sono tenuti convegni internazionali. Non voler credere a ciò significa fare il gioco degli industriali e dei commercianti disonesti.

PRESIDENTE. Gli studi, le consultazioni degli esperti e i numerosi convegni, cui più o meno tutti hanno partecipato, hanno senz'altro esaurito l'argomento. Il disegno di legge, per sua parte, sulla base delle consultazioni scientifiche necessarie, esclude dal commercio tutto quello che non è tartufo o è tartufo scadente; di questo mi pare che possiamo essere perfettamente sicuri. Piuttosto io mi chiedo se la soluzione del problema non possa essere proprio quella da me prospettata, cioè di aggiungere un articolo nel quale si dica che i produttori di determinate zone si possono organizzare per salvaguardare i prodotti con un marchio di origine.

TORTORA. Corriamo il rischio di creare forti speculazioni perchè andiamo a declassare alcuni prodotti rispetto ad altri,

quando non esiste alcuna differenza tra di essi.

DE MARZI. Per volere approdare al meglio arriviamo al peggio. Non dobbiamo dimenticare che il tartufo non viene coltivato, l'uomo non può influire su questa produzione, trattandosi di un prodotto naturale e spontaneo.

Non è necessario stabilire per legge l'apposizione del marchio di origine; chiunque lo voglia può organizzarsi e decidere in conseguenza.

PRESIDENTE. Il marchio di origine deve essere stabilito per legge...

TORTORA. Come dicevo, desidero una dimostrazione scientifica della diversità tra tartufi di una stessa qualità. Per quanto mi riguarda non posso sancire una così palese speculazione commerciale, e non voglio assumermi la responsabilità di una tale innovazione. Se scientificamente mi verrà dimostrato che esiste una differenza anche minima tra un tartufo e l'altro, allora sarò favorevole alla proposta, ma tale dimostrazione è impossibile: gli scienziati negano la possibilità di una sia pur pallida differenza.

PRESIDENTE. In America le uova di gallina sono graduate con le lettere A, B, C e hanno il marchio dello Stato da cui provengono, eppure le uova di gallina sono uguali dappertutto.

Il problema da me posto è di carattere generale: non so se il tartufo sia considerato un prodotto comunitario, ma, nel momento in cui ci avviamo verso una concorrenza internazionale, evidentemente dobbiamo orientare la nostra legislazione secondo i regolamenti di qualità, di origine e di controllo stabiliti dalla CEE.

GRIMALDI. L'argomento indubbiamente scotta, specialmente per coloro che rappresentano zone particolarmente interessate al problema. Anch'io ero un appassionato della ricerca dei tartufi e quindi intervengo nella discussione come amatore, con un certo bagaglio di ricordi.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

7ª SEDUTA (11 giugno 1969)

La proposta dell'onorevole Sottosegretario, poichè tra di noi vi è chi non ha una preparazione specifica e non ha partecipato a convegni, non è del tutto da respingere, salvo che i colleghi non abbiano la compiacenza di procedere nella discussione con più ordine cercando una soluzione responsabile e componendo i termini del dissenso in modo che il nostro voto possa essere il più possibile consapevole e convinto.

SALARI. A me pare che i dubbi di cui si è fatto per primo interprete l'onorevole Sottosegretario non abbiano motivo di essere, per una ragione molto semplice: gli uffici del Ministero hanno già espresso il loro parere — non voglio sapere chi è stato interpellato, perchè debbo supporre che si tratti di persone di una certa competenza — e si tratta di un parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo in cui è stato presentato, con i soli emendamenti del relatore.

La richiesta avanzata va quindi al di là di ogni previsione, anche perchè — come ho già detto — la materia è conosciuta a fondo da pochissimi studiosi, degni della generale ammirazione per la profondità con cui studiano un prodotto che ancora non ha svelato tutti i suoi misteri. Comunque, se anche in questo campo vogliamo seguire il sistema delle udienze conoscitive, e chiamare il professor Ceruti ed altri luminari dedicati a questo studio, facciamolo pure; però tengo a dichiarare che nulla di nuovo risulterà da un'iniziativa del genere, e che inoltre, con questo continuo procrastinare la approvazione del disegno di legge, non si farà altro che assecondare gli interessi dei commercianti e degli industriali meno onesti danneggiando quelli legittimi dei cercatori e dei raccoglitori: questa è la realtà. Il disegno di legge era già stato presentato nella passata legislatura; da tempo si invoca un provvedimento che disciplini la materia, per la tutela non solo dei diritti dei commercianti onesti, dei cercatori e dei raccoglitori, ma anche e soprattutto dei diritti dei consumatori, i quali vengono continuamente truffati e turlupinati e costretti a pagare come prodotto pregiato quello che pregiato non è.

PRESIDENTE. Sono d'accordo col senatore Salari. Gli emendamenti di parte comunista non possono modificare nulla, dal punto di vista scientifico, di quello che è il contenuto dell'articolo 1, ed è invece opportuno accelerare i tempi in modo che il provvedimento venga al più presto emanato. Io mi ero limitato a chiedere se, considerate le discussioni svoltesi, non sarebbe stato opportuno — sempre lasciando il disegno di legge qual era — introdurre il concetto di marchio d'origine come possibile evoluzione del sistema, come riorganizzazione futura, in modo da aprire la strada ad un più efficace esercizio dei controlli.

Naturalmente l'apposizione del marchio d'origine sarebbe un atto volontario, sancito per legge. Chi volesse apporlo lo farebbe, chi non ne avesse la convenienza non lo farebbe, ma intanto la materia sarebbe regolata.

TORTORA. Ma siccome il prodotto di Alba verrà sempre considerato — anche se a torto, come pare — più pregiato di quello di Modena o di Ferrara, il marchio d'origine potrà dar luogo ad ulteriori speculazioni commerciali, poichè il tartufo recante il marchio di Alba verrà offerto ad un prezzo superiore pur presentando le stesse caratteristiche degli altri. E potrà anche accadere che, essendo molto difficile il controllo, ad un certo momento una gran quantità di tartufi raccolti a Ferrara saranno portati ad Alba e sui relativi sacchetti verrà apposto il marchio di Alba, con conseguente maggiorazione del prezzo. In tal modo si verificherà proprio ciò che intendiamo evitare.

PRESIDENTE. Mi sembra allora che convenga effettivamente sospendere la discussione per mettere un po' d'ordine nelle varie opinioni espresse.

BENEDETTI. All'interno dell'unica specie del tartufo bianco esistono notevoli differenze di carattere organolettico, che comportano quotazioni diverse sul mercato. Di qui le speculazioni effettuate dai grossisti che hanno il monopolio, i quali prendono un prodotto di minor prezzo e l'utilizzano

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

7ª SEDUTA (11 giugno 1969)

per abbattere il prodotto pregiato, all'origine, realizzando poi al termine dell'operazione il *plafond* massimo.

Stabilito questo, pertanto, non vedo come possa essere iniquo stabilire la denominazione di origine per un determinato prodotto. Tale iniquità non esiste, poichè se un prodotto è più pregiato di un altro ciò deve risultare.

T O R T O R A . Ma se i tecnici affermano che due prodotti sono uguali la necessità della denominazione d'origine viene a cadere.

B E N E D E T T I . Bisogna ricorrere anche a chi ha l'esperienza della percezione delle caratteristiche organolettiche.

P R E S I D E N T E . Come ho già ripetutamente cercato di chiarire, la mia proposta non tende ad intaccare l'attuale sostanza del disegno di legge. Si tratta di una innovazione che può anche non essere contemplata nel presente provvedimento ...

S A L A R I . Si potrebbe stabilire che i produttori e gli industriali possono aggiungere l'indicazione del luogo di origine ...

G R I M A L D I . È una questione di tutela del luogo di produzione o una questione di tutela del prodotto?

Per risolvere questo conflitto, che riguarda il prodotto lavorato, potremmo classificare i tartufi sulla base delle diverse caratteristiche organolettiche accertate da illustri studiosi, così l'industria anzichè definire di Alba un tartufo che è invece di Bologna, sarà costretta a dare soltanto indicazioni scientificamente esatte.

Il commercio del prodotto fresco è ormai consolidato nonostante gli scossoni concorrenziali, che però sono inevitabili se non si vuol trasformare un commercio in una specie di magazzino a prezzo fisso. Ad esempio, chi vuole comprare il tartufo fresco originale di Alba, lo trova con certezza sotto i portici dell'Orologio a Milano. Ma se si vuole trovare una forma di garanzia per i tartufi conservati, invece di indicarne il luogo di provenienza come se si volesse fare recla-

me ad una città dobbiamo, a mio avviso, classificare il prodotto sulla base delle caratteristiche organolettiche accertate e legalizzate.

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge si è ispirato al concetto che tutti condividiamo, di discriminare le qualità buone da quelle scadenti, e lo scopo è stato raggiunto. Quanto poi alle caratteristiche organolettiche di una stessa varietà, queste praticamente variano da stagione a stagione, da prodotto a prodotto, da terreno a terreno. L'unico metodo di differenziazione che offra sufficienti garanzie da cui non possono derivare che vantaggi è l'apposizione del marchio di origine. Praticamente il disegno di legge, così come è, è valido soprattutto dal punto di vista scientifico. Ora si tratta di decidere se introdurre o meno la menzione del marchio di origine.

Proporrei, dunque, procedendo con ordine, di passare alla votazione dell'articolo 1 nel testo predisposto dal relatore, che apporta alcune modifiche al testo del proponente.

S A L A R I . Il relatore ha soppresso la varietà indicata al n. 3 e l'ha inclusa al n.1; si tratta però di una varietà che ha caratteristiche diverse e particolari, la sua raccolta avviene da febbraio a marzo ed ha un fortissimo sapore di alghe, che mischiato all'alcool si altera. Lo spirito della legge è quello di fare distinzioni precise e questo è senz'altro un tipo di tartufo che qualcuno può apprezzare.

B O A N O , relatore. A seguito della disquisizione sviluppatasi sulle diverse caratteristiche organolettiche dei tartufi, l'eccezione che il senatore Salari muove alla mia modifica è perfettamente valida. Tra le due varietà però dal punto di vista chimico-industriale non esiste una grande differenza e non è neanche accettata da tutti la distinzione dal punto di vista organico; posso, comunque, rinunciare all'emendamento.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, e cioè l'inserimento del *Terfezia*, si tratta dell'acquisizione da parte mia di una proposta che nell'ultima seduta era venuta dal-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

7ª SEDUTA (11 giugno 1969)

l'opposizione e precisamente dal senatore Cuccu. In quella occasione avevo detto che la legislazione francese considerava il *Terfezia* un fungo ipogeo, non un tartufo, e ne vietava la diffusione in commercio. Il professor Ceruti, al quale mi sono rivolto per maggiori chiarimenti, mi ha però convinto che i francesi sbagliano e che si tratta di un tartufo rosato con otto spore. Quanto al pregio è assolutamente degno degli altri ed è anche più pregiato del *mesentericum*. Quindi per venire incontro all'esigenza prospettata dal senatore Cuccu, che concerneva il tipo di tartufo esistente in Sardegna e nel meridione d'Italia, insisto per l'inserimento del *Terfezia* nel testo dell'articolo.

B E N E D E T T I . Se vogliamo stabilire una disciplina per il consumo del prodotto fresco, tanto più dobbiamo farlo per il consumo del prodotto conservato che maggiormente si presta alle manipolazioni e agli sdoppiamenti. Quindi propongo di sopprimere nel primo comma le parole « da freschi ».

B O A N O , relatore. Credo che si possa accettare questa soppressione perchè c'è una distinzione tra tipi trasformabili e tipi non vendibili nell'allegato al disegno di legge.

B E N E D E T T I . Tornando all'argomento del marchio di origine, proporrei di aggiungere a questo articolo un comma in cui si dica che laddove si verifichi la necessità e l'opportunità di stabilire una particolare tutela per il particolare pregio del prodotto, si possa richiedere la definizione di un marchio di origine.

P R E S I D E N T E . Sarebbe preferibile formulare la proposta come articolo aggiuntivo, perchè l'articolo 1 tratta unicamente delle varietà dei tartufi.

B E N E D E T T I . Prima di votare l'articolo 1 noi vogliamo sapere con sicurezza se la Commissione è favorevole all'inserimento di un articolo aggiuntivo in cui si stabilisca la facoltà di apporre sul prodotto la denominazione di origine, perchè altrimenti la questione rimarrebbe aperta e noi saremmo costretti a sollevarla nuovamente.

P R E S I D E N T E . Un siffatto articolo può essere tutt'al più di incoraggiamento, perchè la regolamentazione del marchio di origine è devoluta ad altre leggi e sarebbero necessari decreti ministeriali, od altro, per la sua applicazione. Però, se il concetto non lo introduciamo nel disegno di legge e lasciamo i proprietari liberi, un'iniziativa del genere difficilmente sarà presa.

S A L A R I . In linea di principio non sono favorevole al marchio di origine, in primo luogo perchè la legislazione nel settore dei tartufi ormai procede su binari diversi da quelli su cui si vorrebbe avviarla, in secondo luogo perchè verrebbe a turbare il commercio del prodotto che si è affermato nel mondo con precise denominazioni senza ulteriori specificazioni. Però, riconoscendo che non può essere vietato a nessuno di voler distinguere i propri prodotti con il riferimento al luogo di origine, non posso oppormi pur ripetendo che si verrebbe a danneggiare il sistema instaurato.

T O R T O R A . Come ho ripetutamente affermato, posto che non vi siano argomentazioni tali che mi dimostrino la differenza tra un prodotto e l'altro, io mi dichiaro contrario all'introduzione del marchio di origine.

B E N E D E T T I . In tal caso, io mi dichiaro contrario all'approvazione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . L'approvazione dell'articolo in esame è dunque subordinata da parte dei senatori comunisti all'impegno di accogliere una norma, da collocare successivamente nel testo, istitutiva del marchio di origine. L'opportunità di tale istituzione non è invece condivisa dai senatori Salari e Tortora: non comprendo peraltro a quali inconvenienti potrebbe dar luogo l'introduzione di una disposizione in un certo senso pleonastica, ma che indicherebbe comunque una linea di condotta futura.

B E N E D E T T I . Se l'istituzione del marchio d'origine è pleonastica, evidentemente non ci serve.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

7ª SEDUTA (11 giugno 1969)

P R E S I D E N T E . È pleonastica una disposizione del genere in quanto nulla vieta ad una determinata regione di chiedere il marchio d'origine per qualsiasi prodotto.

D E M A R Z I . Nel disegno di legge infatti non è previsto il divieto di adottare un marchio d'origine.

B E N E D E T T I . Questo è esatto, ma per ottenerlo è necessaria una legge apposita.

P R E S I D E N T E . Gli interessati possono comunque farsi promotori in ogni caso di tale legge. Peraltro, anche se si introducesse nel provvedimento in esame una norma del genere, la legge apposita occorrerebbe ugualmente.

B E N E D E T T I . Io sostengo la necessità che in questo disegno di legge, facendo riferimento alla legge relativa, si stabilisca il principio del riconoscimento del marchio d'origine. Comunque, se i colleghi sono d'accordo, si potrebbe rinviare l'approvazione dell'articolo 1 riservandoci di approfondire ulteriormente la legge sul marchio d'origine per accertare se ne è consentita automaticamente l'applicazione alla regione interessata. Se tale automatismo non fosse previsto, sarebbe evidentemente necessario introdurre un norma apposita nel testo in esame.

A N T O N I O Z Z I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A mio avviso, la disposizione che taluno propone di inserire nel testo non reca in sé nulla che raggiunga lo scopo che si vorrebbe conseguire. Il discorso sarebbe diverso soltanto nel caso che — come giustamente è stato rilevato dal senatore De Marzi — nel testo in esame fosse al riguardo previsto un divieto.

Se si vuole introdurre il principio del riconoscimento occorre una legge apposita o una serie di norme, così come è stato fatto in altri settori: introdurre nel testo una norma istitutiva del marchio d'origine, a mio avviso, rappresenterebbe soltanto una manifestazione di buona volontà, starebbe a signifi-

ficare cioè l'intenzione di fare nel futuro quello che ancora non si vuole fare oggi.

Desidero inoltre fare una seconda considerazione. Siamo attenti ad introdurre un principio del genere, che potrebbe finire col danneggiare sia il tartufo di Alba che i tartufi delle altre zone. Ad un certo momento, infatti, si parlerà del tartufo bianco di Alba, del tartufo bianco di Bologna o del tartufo bianco di Ferrara e così via, il che determinerà ovviamente una dannosa concorrenza tra le varie città contro il tartufo di Alba sulla base dell'affermazione che la denominazione di quest'ultimo è soltanto un'indicazione commerciale. Si verrà così ad incrinare sui mercati quel credito che pacificamente esiste nei confronti del tartufo di Alba, danneggiando evidentemente non solo questo ma anche gli altri almeno fino al momento in cui non riusciranno a dimostrare di essere diversi o migliori di quelli più noti.

Suggerirei pertanto di rinviare ad altro momento, dopo averne considerate le conseguenze sul piano commerciale, una decisione in proposito.

B A L B O . Dato che un prodotto per avere un mercato deve essere presente in una certa quantità, io temo piuttosto che in tal modo si venga a ridurre talmente il quantitativo del tartufo di Alba — che anche io peraltro ritengo selezionato in modo migliore — da immettere sul mercato da distruggere il mercato relativo.

P R E S I D E N T E . In conclusione, a me pare che in ordine all'introduzione nel testo di una norma istitutiva del marchio di origine sia stata manifestata da parte della Commissione o una certa prudenza o addirittura una netta opposizione.

In queste condizioni, il senatore Benedetti non ritiene sufficiente la garanzia offerta dal fatto che il disegno di legge esclude dal consumo tutti i tartufi non pregiati, specificando dettagliatamente le specie ammesse?

B E N E D E T T I . Mentre per tutti gli altri tipi di tartufo esiste sul piano botanico una differenziazione, se non assoluta, a mio avviso già insufficiente da impedire

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

7ª SEDUTA (11 giugno 1969)

commistioni e confusioni, l'unico caso in cui queste si possono verificare è quello del tartufo bianco di Alba e del tartufo bianco di Bologna. Mi rendo conto che non si tratta di una questione da trattarsi in maniera sbrigativa, ma mi pare che le obiezioni che sono state da più parti sollevate nei confronti dell'istituzione del marchio d'origine siano tutte senza fondamento: l'istituzione del marchio d'origine per una serie di prodotti non ha provocato infatti nessuna conseguenza dannosa. È necessario peraltro tenere presente che si tratta di una cultura integrativa dei bilanci familiari e quindi di un problema sociale sia pure di non grandi dimensioni.

Ad ogni modo, anche se la maggioranza ritiene che quella attuale sia la formulazione migliore, noi non possiamo rinunciare a quella che, secondo il nostro parere, è una posizione più giusta anche dal punto di vista giuridico. Insistiamo pertanto sull'opportunità dell'istituzione del marchio d'origine: se la maggioranza sarà contraria, non ne faremo una questione di fondo, nè chiederemo certo che il disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

Questa è la nostra posizione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Benedetti consistente nella soppressione delle parole « da freschi » nel primo comma.

Su tale emendamento dei senatori Benedetti ed altri — che non insistono formalmente sull'articolo sostitutivo da essi presentato — ha dichiarato di concordare il relatore Boano.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore inteso a collocare al posto di quella contenuta nel numero 2) la dizione del numero 4).

(È approvato).

Metto infine ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'elencazione le parole « 7) Terfezia ».

(È approvato).

Come i colleghi ricordano il relatore ha dichiarato di rinunciare all'emendamento tendente a conglobare il *Tuber De Ferry* nel *Melanosporum Vitt.*

B E N E D E T T I . Anche a nome del collega Pegoraro dichiaro che ci asteniamo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

La raccolta dei funghi, compresi i tartufi, è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il proprietario del terreno può vietarla, per riservarsene la proprietà, con la semplice apposizione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa e imposta, posti ad almeno 3 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto di accesso, e che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello bene visibile da terra « Raccolta di funghi e tartufi riservata ».

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sopprimere, nella prima riga, le parole « funghi, compresi i », essendo quello dei funghi argomento di tale complessità da dover essere trattato in altra sede.

B E N E D E T T I . Così come è formulato l'articolo, nella pratica, cancella il carattere di *res nullius* per i tartufi. Nella caccia e nella pesca, dove si tratta appunto, di *res nullius*, la palinatura e la delimitazione del perimetro coincide anche con obblighi per i concessionari: lancio di animali, sorveglianza, eccetera; mentre se fosse approvata la norma in esame si creerebbe una situazione iniqua secondo la quale il proprietario che decidesse di riservarsi la proprietà della raccolta con la modesta spesa di qualche centinaio di lire effettuerebbe la delimitazione del suo fondo, ma, siccome è noto che nes-

sun raccoglitore può accontentarsi di quanto ricava con la ricerca sul proprio, avverrebbe che quello stesso proprietario — a sua volta — sarebbe perfettamente libero di entrare nella proprietà altrui. In tal modo si aprirebbe una reazione a catena, per cui ciascuno si metterebbe a palinare la sua proprietà e si creerebbero soltanto occasioni di risse e divisioni profonde.

A che servirebbe la delimitazione del terreno? Deve servire soltanto ad alimentare l'egoismo dei singoli ovvero c'è un'esigenza da ricercare e da coprire con una norma di legge? A mio avviso esiste l'esigenza che la raccolta avvenga non con criteri di rapina e di devastazione; ma vi è anche l'esigenza di creare tra i raccoglitori del posto l'interesse per il passaggio della tradizionale « caccia al tartufo » indiscriminata a qualche cosa di più interessante e produttivo. Occorre cioè preoccuparsi non solo della « caccia al tartufo » come viene praticata oggi rendendo possibili gli inconvenienti lamentati, che colpiscono la natura del suolo, delle piante e del prodotto, ma anche dell'altra « caccia al tartufo », quella che vede completamente indifesi i tartufai dall'incetta e dalla speculazione, la quale si vale di mezzi assai efficaci.

Ecco allora la necessità non di istituire delle riserve private, così tristemente note ed odiate nella caccia e nella pesca, ma di stimolare la creazione di consorzi tra raccoglitori (ricercatori); consorzi che possono consentire di raggiungere quei risultati che la facoltà di creare la « riserva personale e privata » è ben lontana dal raggiungere. Il primo di tali risultati sarebbe quello di delimitare un'area consistente ed omogenea dove possano operare tutti i raccoglitori senza che si creino rivalità e motivi di divisione; il secondo, quello di realizzare — con l'apporto degli associati — un'attiva sorveglianza per la disciplina della raccolta, come avviene già nel campo della caccia con le riserve consortili comunali, che danno buoni frutti; il terzo sarebbe quello di aprire la via allo sviluppo di un'attività nuova, che attualmente manca, e la cui assenza facilita enormemente l'azione speculativa dei grossisti e dei due o tre monopolizzatori del commercio e dell'industrializzazione del prodot-

to. Il consorzio, cioè, può aprire la via ad attività concernenti: la cernita, la classificazione, la messa a punto del prodotto come richiede la legge perchè possa essere esposto al mercato, per giungere anche alle attività concernenti la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione del prodotto.

Infine l'istituzione e legalizzazione del consorzio renderebbe possibile lo sviluppo di quelle attività di ricerca e di sperimentazione che sono necessarie per introdurre e diffondere la coltura del tartufo. Ed è chiaro che allo stato attuale delle cose nessun privato, salvo sia molto ricco e dotato, sarebbe in grado di fare questo, dato che si richiedono scienziati, sperimentatori e tecnici qualificati, mentre il consorzio avrebbe la possibilità di perseguire anche questo scopo, con vantaggi notevoli in prospettiva per l'economia di zone tradizionalmente depresse nelle attività agricole.

Sono questi i motivi per i quali proponiamo due emendamenti. Il primo tende a sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali, nei terreni incolti e nei terreni destinati a coltura agraria a condizione che la raccolta stessa non comprometta la produzione agricola.

Nelle zone delimitate a cura dei Comuni i proprietari dei terreni agrari, gli affittuari, i mezzadri e i coloni possono riunirsi in Consorzio volontario per la ricerca e la raccolta dei tartufi.

Nella superficie delimitata in Consorzio la raccolta dei tartufi è riservata ai soci del Consorzio stesso. Detta superficie viene delimitata con la semplice apposizione di cartelli o tabelle esenti da tassa e imposta, posti ad una altezza di almeno 3 metri dal suolo, lungo i confini dell'area delimitata ad una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto di accesso con la scritta ben visibile da terra: " raccolta di tartufi riservata ».

Il secondo tende ad aggiungere un articolo 2-bis del seguente tenore:

« Ai Consorzi costituiti a norma del precedente articolo che nello statuto includono i seguenti scopi:

a) ricerca e raccolta di tartufi;

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)7^a SEDUTA (11 giugno 1969)

b) sorveglianza per la disciplina della raccolta, e per l'osservanza delle norme della presente legge;

c) cernita, classificazione, preparazione del prodotto allo scopo di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;

d) conservazione e commercializzazione del prodotto;

e) ricerca e sperimentazione ai fini della coltivazione artificiale del prodotto:

è concesso un contributo a fondo perduto di lire 5.000.000 (cinque milioni) per l'avviamento del Consorzio e per l'impianto delle attività consortili.

I Consorzi che nel proprio statuto si prefiggono gli scopi indicati nei paragrafi: c), d), e) del comma precedente possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalla legge del Piano verde n. 2 ».

Dal punto di vista finanziario non credo possano sorgere ostacoli, data la modesta dimensione della spesa.

P R E S I D E N T E . Io riterrei invece opportuno sopprimere la norma che prevede il contributo di cinque milioni nel primo comma dell'articolo 2-bis mentre non ritengo potrebbero sorgere obiezioni per quanto concerne il ricorso ai fondi del Piano verde; bisogna evitare le complicazioni, anche di carattere formale.

B E N E D E T T I . Basterebbe attribuire la spesa relativa ad un capitolo del bilancio dell'agricoltura.

A N T O N I O Z Z I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Faccia una indicazione specifica.

B E N E D E T T I . È quello che chiedo a lei.

A N T O N I O Z Z I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È lei che deve dare indicazioni della copertura, senatore.

B E N E D E T T I . La copertura l'ho indicata: 150 milioni da addebitare al capitolo « ex » del bilancio del Ministero della agricoltura e delle foreste; io non sono al corrente della scala dei capitoli e quindi, evidentemente, non posso attribuire l'addebito.

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Benedetti ha accennato al fatto che si faciliterebbero le possibilità del Piano verde, si potrebbe addebitare la copertura a questo capitolo.

A N T O N I O Z Z I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Piano verde non prevede un contributo a fondo perduto per i Consorzi.

P R E S I D E N T E . Dovremmo chiedere una copertura, mentre, come dicevo, non è il caso, dato il tipo di provvedimento che stiamo discutendo.

B O A N O , *relatore*. Desidero fare una precisazione. Il senatore Benedetti ha parlato di *res nullius*, ma la definizione non è esatta perchè gli articoli 821 e 840 del Codice civile indicano il proprietario come beneficiario di questi prodotti. L'articolo 821 dice fra l'altro: « I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce », e l'articolo 840: « La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene . . . ». Non si tratta di *res nullius* ma di proprietà riconosciuta dal codice. Mi pare, dunque, che vi sia una contraddizione, dal punto di vista giuridico, nell'emendamento del senatore Benedetti laddove dice che il diritto di raccolta dei tartufi viene riconosciuto ai contadini associati in consorzio, ma non viene riconosciuto, come invece si legge nel Codice civile, ai contadini che operano singolarmente.

Ho voluto fare questa precisazione, pur riconoscendo che il consorzio potrebbe anche avere una giustificazione per quanto riguarda l'utilizzazione e la commercializzazione del prodotto. Non sono, quindi, del tutto contrario alla istituzione di questi consorzi nei limiti, però, cui ha accennato il Presi-

dente, delle possibilità e delle disposizioni normali del Piano verde.

SALARI. Con l'articolo 2 si è mirato ad introdurre una norma che fissi una volta per sempre il diritto alla proprietà dei funghi e dei tartufi. Secondo il codice, come benissimo ha fatto a richiamare il relatore, tale diritto spetta ai proprietari dei terreni, però in varie regioni d'Italia è ormai consuetudine riconosciuta che i funghi e i tartufi vengano raccolti da chi più lo creda opportuno. In caso di denuncia da parte del proprietario è, poi, sempre possibile ricorrere alla buona fede e contare su una sentenza assolutoria. Dal punto di vista giuridico, con questa norma, invece, si verrebbe a stabilire, una volta per sempre, che questi prodotti, come è consuetudine, sono a disposizione di chiunque, purchè non vi sia una manifestazione di volontà contraria, chiara e precisa, del proprietario.

Da un punto di vista economico, inoltre, si vuole dare ai proprietari la facoltà di delimitare e difendere i terreni dai quali, come è noto, è da tempo in atto la fuga degli abitanti, allo scopo di allettarli a restare sui terreni di collina e di montagna, dando loro la possibilità di crearsi un reddito con un prodotto che nasce unicamente in quel tipo di terreno. Questa innovazione è apportatrice di vantaggi perchè il contadino, che con la semplice apposizione di una tabella diventa proprietario dei tartufi del suo terreno, ha tutto l'interesse a proteggerne la coltura e può anzi incrementarla con la disseminazione di grana di tartufi. Il prodotto, che abbandonato a ricercatori diurni e notturni e sottoposto ad una rapina incontrollata sta scomparendo, restituito al proprietario legittimo può in tal modo diventare una ricchezza per il singolo e per la collettività.

Non approvo gli emendamenti proposti dal collega Benedetti perchè non vedo come si possa subordinare alla formazione dei Consorzi la concessione dei contributi per l'incremento di questa coltura, e non vedo come i Comuni possano delimitare di loro iniziativa, di loro arbitrio, i terreni sui quali poi i coloni, i mezzadri, i proprietari do-

vrebbero avere il diritto alla raccolta dei tartufi. Mi pare che andremmo a creare una enorme confusione nel campo dei diritti di proprietà, senza avere per corrispettivo alcun beneficio, perchè solo i singoli proprietari sono veramente interessati a difendere i prodotti della loro terra.

A me pare che la formulazione dell'articolo 2 nel testo modificato dal relatore sia la migliore perchè è l'unica che può valorizzare il terreno di collina e di montagna, difendendo gli interessi dei proprietari. Niente, poi, vieta a questi proprietari, se lo vorranno, di riunirsi in consorzio; in tal caso potranno meglio ancora tutelare quei prodotti, ma non vedo la necessità di imporre con la legge la costituzione dei consorzi devolvendo la delimitazione dei terreni ai Comuni. Credo, anzi, che sarebbe anticostituzionale riconoscere al Comune il diritto di delimitare un certo terreno subordinando l'esercizio dei diritti dei proprietari alla loro inclusione nel consorzio.

Di fronte alle situazioni che si verrebbero a creare, la mia cultura giuridica si annebbia e non sa cosa opporre. Non comprendo soprattutto come i comuni possano diventare titolari di un simile diritto; non comprendo come i proprietari possano essere mutilati dei loro diritti dall'intervento di un ente che non ha alcuna legittimazione in merito.

Ripeto, se i proprietari, gli affittuari, i mezzadri, i coloni si vogliono riunire in consorzio, lo facciano pure ma non introduciamo facoltà e diritti che non sono assolutamente compatibili con le norme che oggi disciplinano la materia.

ANTONIOZZI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Concorro sostanzialmente con le considerazioni fatte dal relatore nel senso che non si debbano accogliere gli emendamenti proposti dai senatori comunisti all'articolo 2. Proseguendo poi il discorso del senatore Salari, potrei aggiungere che, con le modifiche proposte, i proprietari, venendo ad essere notevolmente limitati in un proprio diritto, cercherebbero inevitabilmente di garantirsi in altro modo. Essi infatti sarebbero portati

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

7ª SEDUTA (11 giugno 1969)

non più a garantire che le zone sulle quali si riproducono i tartufi non siano destinate ad altra coltura, ma si affrettarebbero a seminare il terreno per far sparire il prodotto in discussione. Nulla vieta, d'altra parte, se si vogliono costituire consorzi di raccoglitori, che questi possano volontariamente regolare i propri rapporti con i proprietari, con rispetto dei reciproci diritti.

Per quanto riguarda le agevolazioni del Piano verde, non v'è bisogno di una norma specifica: gli interessati possono farne richiesta ed essere aiutati in base alle disposizioni generali.

B A L B O . Considerato che la raccolta dei funghi è più pericolosa di quella dei tartufi e più largamente praticata da persone inesperte, e visto che con l'articolo in esame si disciplina il settore dei tartufi, riterrei opportuno reinserire nella norma anche i funghi. Io stesso, nella scorsa seduta, avevo convenuto sull'opportunità di non mescolare i due prodotti in un unico provvedimento; ora però ritengo che questa potrebbe essere l'occasione propizia per risolvere il problema senza attendere una nuova legge.

A N T O N I O Z Z I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario a includere in questo articolo anche la regolamentazione dei funghi. Di tale prodotto si potrà trattare in un altro provvedimento.

P R E S I D E N T E . Prima di mettere in votazione l'articolo, desidero fare alcune considerazioni nella mia qualità di presidente. In base alla situazione esistente, che si tramanda per vecchia tradizione, i raccoglitori sono liberi di ricercare i tartufi; oggi, invece, si vorrebbe dare facoltà ai proprietari di riservare a se stessi la raccolta del prodotto. È evidente, quindi, che si crea o si potrebbe creare un conflitto fra raccoglitori e proprietari giacché si limiterebbe un'antica consuetudine, consuetudine che nel diritto ha valore di legge. Senza considerare poi che neppure sappiamo quale applicazione potrà avere una simile limitazione, giacché

non v'è dubbio che non tutti i proprietari dei terreni vorranno servirsene.

In secondo luogo va considerato che, proprio perchè la raccolta richiede un certo gusto e molto tempo a disposizione, praticamente soltanto poche persone — che non sempre sono gli stessi proprietari — potranno dedicarsi ad una simile attività: la norma anzidetta, quindi, potrà costituire una vera e propria limitazione della produzione e della raccolta del tartufo, senza di contro apportare alcun beneficio all'incremento del prodotto.

In terzo luogo non va dimenticato che, poichè vi sono intere popolazioni interessate alla valorizzazione del tartufo, la creazione di consorzi volontari tra raccoglitori e proprietari — come mi pare sia nell'intento della proposta del senatore Benedetti — potrà effettivamente costituire una efficace difesa contro i raccoglitori estranei, senza con ciò rappresentare una diminuzione dei diritti dei proprietari, i cui interessi sarebbero invece tutelati e difesi sia dalla loro partecipazione al consorzio che dalla loro attività come operatori.

Pertanto, prima che sia radicalmente scartata la modifica proposta dal senatore Benedetti, come mi è parso di capire dagli interventi del relatore, del proponente e del sottosegretario Antoniozzi, vorrei far riflettere su queste considerazioni: l'articolo 2 innova rispetto alla consuetudine, rischia di limitare la produzione e di creare conflitti fra portatori di interessi diversi, mentre la creazione di consorzi aprirebbe la via ad un'azione volontaria per il miglioramento e il coordinamento della raccolta del prodotto.

A N T O N I O Z Z I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Presidente si riferisce a consorzi volontari...

P R E S I D E N T E . Evidentemente volontari.

S A L A R I . Nel testo proposto dal senatore Benedetti, però, i consorzi non sono volontari, ma sono i comuni che delimitano le zone.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

7ª SEDUTA (11 giugno 1969)

P R E S I D E N T E . Per la verità, il comma che i senatori comunisti suggeriscono di aggiungere recita: « Nelle zone delimitate a cura dei Comuni i proprietari dei terreni agrari, gli affittuari, i mezzadri e i coloni possono riunirsi in consorzio volontario... ». Ad ogni modo le mie considerazioni non riguardano la formulazione dell'emendamento quanto piuttosto gli inconvenienti che si eviterebbero e i vantaggi derivanti dalla costituzione di consorzi. Specialmente in molte zone di montagna, dove abbondano i piccoli proprietari, il perimetro di un consorzio può essere molto più efficacemente difeso dai raccoglitori esterni che talvolta sono i più pericolosi, e nello stesso tempo valorizzato da una sorta di solidarietà delle popolazioni interessate.

B E N E D E T T I . Se il riferimento, forse superfluo, costituisce un ostacolo alla discussione, non ho difficoltà ad eliminare la competenza dei comuni nella delimitazione delle zone in cui si costituiscono i consorzi. Tutti conoscono però le difficoltà che, per una vasta serie di ragioni, incontrano qualsiasi forma associativa nelle campagne; nel campo dei tartufi, poi, a causa della natura del prodotto, dell'estensione del terreno e della difficoltà della raccolta, rimettersi al fatto che esistono leggi che concedono la facoltà di associarsi significherebbe lasciare le cose allo stato attuale.

Fare una menzione precisa all'istituzione di consorzi, invece, e istituire soprattutto un incentivo particolare, può aprire la via ad un importantissimo rinnovamento del settore che, seppur ristretto come estensione, è legato a notevoli interessi venali. Soprattutto servirebbe a rompere una situazione di monopolio da parte di un ristretto numero di persone che, avendone le attrezzature idonee, attualmente sono in grado di dominare in modo esclusivo il mercato all'ingrosso e in genere tutta la commercializzazione del prodotto.

P R E S I D E N T E . Si potrebbero poi costituire centri di raccolta...

B E N E D E T T I . E veniamo al conflitto fra raccoglitori e proprietari, cui accen-

nava il Presidente. Con la formulazione dell'articolo proposta dal senatore Salari, tale conflitto diventa addirittura esasperato mentre, stabilendo la facoltà per i proprietari di consorzarsi, esso si eliminerebbe giacché la raccolta del tartufo avverrebbe ad opera degli interessati in una zona consorziata convenientemente ampia da poter assicurare una ricerca utile e produttiva. Ovviamente il discorso è valido non solo nei riguardi del proprietario, ma anche del coltivatore e del fittavolo, e in genere di chiunque abbia l'uso della terra.

Perchè non sono assolutamente d'accordo sulla delimitazione della riserva personale? Anzitutto per le considerazioni che ho già svolto circa le faide tra famiglie; in secondo luogo perchè vi sono zone — come in Abruzzo — ove le proprietà raggiungono anche i 100-200 ettari: limitare la raccolta dei tartufi ai soli proprietari significherebbe togliere ogni possibilità di ricerca e quindi di guadagno a intere famiglie di contadini, di gente che ne ha assoluta necessità. Se dunque esistesse anche uno solo di questi casi, noi avremmo il dovere di impedire che il proprietario possa turbare questa secolare tradizione.

Il problema si configura pertanto nei seguenti termini: chi ha interesse alla raccolta dei tartufi, sia per godere di un prodotto pregiato, sia per poterlo commercializzare, si consorza, in ciò spinto anche da particolari incentivi.

Nel fondo di chi non può avere questi interessi, perchè troppo vecchio, perchè non può permettersi un buon cane, non avendo le 500.000 lire necessarie per acquistarlo o la pazienza per allevarlo, il tartufo resta *res nullius*, e chi non ha i mezzi per difendere il suo interesse non è tutelato in alcun modo. Con la nostra proposta di emendamento si difende invece anche l'interesse di chi non può procedere allo sfruttamento del suo fondo.

Dirò di più. La discussione in atto rappresenta il banco di prova per il tipo di provvedimento che si vuole approvare. Infatti, se si approva il disegno di legge così come l'ha formulato il proponente non si intacca il monopolio del commercio all'ingrosso e della trasformazione del prodotto oggi pur-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

7ª SEDUTA (11 giugno 1969)

troppo esistente. Tale stato di cose si può intaccare e modificare soltanto accettando il nostro emendamento.

SALARI. Il collega Benedetti ha tolto il primo grosso ostacolo quando ha dichiarato che non insisteva sulla possibilità di intervento dei comuni.

BENEDETTI. Il comune, si badi bene, che non è il prefetto, ma la popolazione: noi siamo il comune.

SALARI. Signor Presidente, contesto gli apprezzamenti di merito che il collega Benedetti spesso si diletta a gettare su quello che noi diciamo o vogliamo. Sono deduzioni arbitrarie e personalissime. Non è soltanto lei, caro collega, che difende gli interessi dei lavoratori della terra, dei montanari, dei coloni: ci siamo anche noi con gli stessi diritti e doveri che assolviamo da prima che lei venisse su questi banchi. E lo abbiamo fatto in maniera ben più lodevole di quanto siate riusciti a fare voi.

BENEDETTI. Sta di fatto che avete una paura nera ogni volta che chiamiamo in causa i comuni...

PRESIDENTE. Prego i colleghi senatori di evitare divagazioni e di riporta-

re la discussione sull'argomento particolare che stiamo trattando.

SALARI. Chiedo scusa, ma non mi è stato possibile tacere sulle gratuite considerazioni fatte dal collega Benedetti circa i nostri fini ed il nostro comportamento.

Se il disegno di legge in esame presenta dei lati deboli, possiamo discuterne: siamo qui per questo. Personalmente non sono contrario all'istituzione dei consorzi, però è necessario discutere le modalità della loro realizzazione, i loro diritti e i loro doveri.

PRESIDENTE. Per concludere, in considerazione del fatto che il senatore Benedetti ha espresso l'avviso che il suo emendamento venga rivisto e del fatto che il senatore Salari ha affermato che l'idea dell'istituzione dei consorzi può essere presa in considerazione, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta al fine di consentire un più approfondito esame della questione.

(Non facendosi osservazioni, così resta stabilito).

La seduta termina alle ore 12,30.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI